CONDOMINIO Bologna,

VIA

BOLOGNA

##  Ai Signori Condomini

##  Loro Sedi

Oggetto: Dichiarazione di consistenza delle spese sostenute e sottoposte alle

 procedure fiscali di cui all’art.16 bis del DPR 917/1986 e successive integrazioni e

 modificazioni.

 Alla presente allego la documentazione, redatta nei modi previsti dalla Circolare Ministeriale n.122 dell’1.6.99, necessaria alla detrazione fiscale delle spese condominiali, da utilizzare in occasione della redazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016.

 Si evidenzia che i criteri di individuazione delle spese assoggettate dal Nostro Studio alle procedure fiscali previste dalla normativa, sono stati basati sulla interpretazione più estesa data dalle Circolari Ministeriali n.57/E del 24.2.98 e n.121 dell’11.5.98 e successive integrazioni, allo scopo di non precludere ad alcun condomino la massima possibilità di detrazione.

 Il Nostro Studio garantisce altresì che tutte le spese elencate sono state sottoposte alle condizioni previste dal D.M. n.41 del 18.2.98 per quanto attiene alle modalità di pagamento, di verifica del rispetto delle norme di sicurezza e di notifica alla ASL, mentre non si è provveduto all’invio alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Centro Servizi del Ministero delle Finanze, a seguito delle disposizioni di cui alla L.70/2011.

 Si dichiara inoltre che la documentazione in originale è depositata presso lo studio a disposizione dei condomini e degli Uffici Finanziari.

 Si segnala poi che in relazione alle disposizioni di cui all’art.2, Decreto MEF dell’1.12.2016, si è provveduto all’invio nei termini di legge delle informazioni relative alle quote imputate ai singoli condomini secondo le quote di comproprietà e per gli intestatari risultanti dai pubblici registri, mentre dovrà essere cura del contribuente indicare nella propria dichiarazione dei redditi se la detrazione è stata ceduta ad altri soggetti, secondo le modalità previste dalla legge.

 La individuazione delle spese effettive che ciascun condomino porterà in detrazione, viene quindi lasciata alla valutazione del fiscalista specie in relazione alle disposizioni di cui all’art.1, comma 387, Legge n.296/06 e delle successive disposizioni della L.147/13, in considerazione delle difficoltà interpretative, oltre che della necessità di verifica delle restanti condizioni previste dalla legge.

 Distinti saluti.

 L’AMMINISTRATORE